

164/186

Avv. Ciuffoletti Daniele  
Viale G. Mazzini n. 29/L  
05100 Terni (TR)  
Tel. 3298123012 Fax 0744420786

Tribunale di Terni  
Sezione Lavoro

Ricorso Ex art. 414 e ss c.p.c. con contestuale  
istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. previa  
domanda di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La Professoressa Bicorgna Silvia, nata a Terni il  
25.02.1981 ed ivi residente in Via Mola di  
Bernardo n. 22/E (C.F. BCRSLV81B65L117R),  
rappresentata e difesa giusta procura stesa in  
calce al presente ricorso dall'Avv. Ciuffoletti  
Daniele con studio in Terni (TR) Viale G. Mazzini  
n. 29/L (C.F. CFFDNL79L20L117P) e presso tale  
studio elettivamente domiciliata chiede di  
ricevere le comunicazioni di cui al presente  
procedimento all'indirizzo di Posta elettronica  
certificata  
daniele.ciuffoletti@ordineavvocatiterni.it o al  
numero di Fax 0744420786;

Contro

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell' Università e  
della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del  
legale rappresentante pro tempore Avvocatura  
Distrettuale di Perugia;
- 2) Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di  
Terni (C.F. 80004050557), in persona del legale  
rappresentante pro tempore Avvocatura  
Distrettuale di Perugia;
- 3) Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria (C.F.  
94094990549), in persona del legale  
rappresentante pro tempore Avvocatura  
Distrettuale di Perugia;

E nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle  
graduatorie ad esaurimento definitive dei 101  
ambiti territoriali per la classe di concorso  
A059.

Premesso in fatto

-Che la ricorrente ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Ambientali in data 21.12.2004 presso l'Università degli Studi della Tuscia in Viterbo con votazione di 105 su 110 (Corso di Laurea di I Livello);

-Che in data 11.01.2007 ha conseguito la Laurea Specialistica in Gestione Sostenibile delle Acque-Interne (Corso di Laurea di II Livello) con voto di 110 su 110 con lode presso L'Università degli Studi della Tuscia in Viterbo;

-Che la ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti pubblici della Provincia di Terni fin dal giorno 11 Maggio del 2009 nella classe di concorso A059;

-Che nello specifico ha prestato servizio presso i seguenti istituti:

A) Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo da Vinci" di Terni dal giorno 11.05.2009 fino al giorno 27.05.2009;

B) Istituto comprensivo "G. Fanciulli" di Arrone dal giorno 08.04.2010 al 29.04.2010;

C) Istituto comprensivo di Baschi - Guardea - Montecchio dal 21.09.2010 al 13.06.2011;

D) Scuola Secondaria di Primo Grado "Scalza e Signorelli" dal 22.11.2011 al 22.12.2011;

E) Istituto comprensivo Sperimentale San Venanzo dal giorno 08.03.2012 al 23.03.2012;

F) Istituto comprensivo Sperimentale "M. Cappelletti" Allerona dal 07.03.2012 al 31.05.2012;

G) Istituto comprensivo Sperimentale "M. Cappelletti" Allerona dal 13.09.2012 al 12.12.2012;

H) Istituto comprensivo di Baschi - Guardea - Montecchio dal 13.12.2012 al 30.06.2013;

I) Istituto comprensivo Alto Orvietano dal 13.09.2013 al 31.08.2014;

L) Istituto comprensivo "G. Fanciulli" di Arrone dal giorno 22.09.2014 al 28.09.2014;

M) Istituto comprensivo di Orvieto Montecchio dal 21.09.2015 al 27.09.2015;

N) Istituto comprensivo di Attigliano Guardea dal 28.09.2015 al 10.12.2015;

- Che inoltre ha prestato servizio nella classe di concorso AD00 ("Sostegno") presso i seguenti istituti:

A) Istituto comprensivo "B. Brin" di Terni dal 01.10.2014 al 19.10.2014;

B) Istituto comprensivo Attigliano Guardea dal 21.10.2014 al 30.06.2015;

C) Istituto comprensivo "G. Marconi" di Terni dal 11.12.2015 al 30.06.2016;

- Che ha prestato servizio nella classe di concorso AD00 (sostegno) in ragione della maggiore vicinanza della scuola scelta alla propria abitazione di residenza ed in quanto mancano nella classe AD00 gli iscritti nelle graduatorie del sostegno;

**- che la ricorrente dopo aver frequentato i Percorsi Abilitativi Speciali ha conseguito in data 23.05.2015 il Diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nella classe A059-PAS Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di Primo Grado di cui al D. M. 249/2010 con voti di 100/100;**

- che l'accesso al Percorso Abilitativo Speciale era consentito unicamente a coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni presso istituti pubblici o paritari di insegnamento;

- che i percorsi abilitativi speciali (PAS) hanno seguito nel tempo le SISS (Scuole di Specializzazione per l'insegnamento);

- che le SISS, che consentivano l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, vennero abrogate dal Legislatore mediante l'Art. 4 Ter del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge dall'art. 1 comma 1 Legge 06.08.2008 n. 133;

- che la ricorrente ambisce all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con la scuola;

- che nella classe di concorso A059 non risultano iscritti in GAE nella Provincia di Terni;

- che la ricorrente allo stato attuale è inserita unicamente nelle graduatorie di Istituto in seconda fascia;

- che l'inserimento nelle graduatorie di istituto non consentono la stipula di contratti a tempo

indeterminato con il MIUR ma unicamente la stipula di contratti a tempo determinato per supplire ad esigenze temporanee;

- che la ricorrente è esclusa dall'inserimento della propria posizione in GAE e non gli è stato possibile neanche l'inserimento attraverso il sistema delle "istanze on line";

- che l'accesso al sistema è stato possibile unicamente per chi deteneva le credenziali di accesso (Username e Password) in quanto già iscritto in GAE;

- che in data 07.07.2015 la ricorrente ha chiesto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché all'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento;

- che nessun riscontro è giunto alla ricorrente per la richiesta di inserimento;

- che ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge n. 107.2015 recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)" in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100000 insegnanti ha previsto la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo in GAE di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- che in questo modo tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento dei soggetti interessati al piano di stabilizzazione;

- che la ricorrente per effetto del mancato inserimento in GAE subisce un danno economico rilevante che consiste nella lesione del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro;

- che alla luce di quanto sopra è pertanto interesse, legittimazione e diritto della Professoressa Silvia Bicorgna ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e comunque a veder stabilizzata la propria posizione mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

## **IN DIRITTO**

### **Brevi cenni sulla Giurisdizione**

La presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro perché non viene chiesto l'annullamento dell'atto generale - D.M. 235/2014 recante l'aggiornamento delle GAE - ma la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto ad essere inseriti nella graduatoria medesima.

Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27991/2013 "Nel merito della questione di giurisdizione, può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma a quelle del Giudice Ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D. Lgs n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già istaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Fin da Cass. Sez. Un 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento della graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D. Lgs. 297 del 1994, art. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".



La giurisdizione del Giudice Amministrativo può infatti configurarsi - in ipotesi - solamente nel caso in cui l'istante chieda in via principale l'annullamento dell'atto generale, senza però richiedere la tutela del suo diritto ad ottenere il concreto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

#### **Brevi cenni sul sistema di reclutamento del personale docente.**

Al fine di una corretta disamina della fattispecie in esame è opportuno premettere brevi cenni sul vigente sistema di reclutamento del personale docente nella scuola italiana.

Le modalità per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio l'art. 399 della Legge n. 124 del 1999, che modifica il D. Lgs n. 297 del 1997 recita: "L'accesso al ruolo del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici ed gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".

Va poi evidenziato come l'art. 1 comma 605 lettera C, Legge 296 del 2006 (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del Decreto legge 7 Aprile 2004 n. 97, convertito con modificazione della Legge n. 143 del 04.06.2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" (c.d. GAE).

Nelle intenzioni del Legislatore la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento presentava unicamente la finalità di eliminare il problema del precariato nella scuola pubblica.

Tuttavia successivamente in aperto contrasto con le intenzioni manifestate con la Legge 143 del

07.06.2004 venne emanato l'art. 5 bis della Legge n. 169/2008 che ha permesso l'ingresso nella GAE a coloro che avevano frequentato i corsi del 9° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (cd SISS).

Le SISS tuttavia sono state successivamente abolite con l'art. 4 ter del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 Legge 06.08.2008 n. 133 e sono state sostituite dai PAS (Percorsi Abilitativi Speciali) e dai TFA (Tirocini Formativi attivi) come istituti dal DM n. 249 del 10 Settembre 2010 il cui conseguimento era propedeutico all'abilitazione.

Allo stato attuale il reclutamento del personale docente avviene attraverso tre canali:

- 1) Graduatorie di merito;
- 2) Graduatorie ad esaurimento;
- 3) Graduatorie d'istituto (ove attualmente si trova la ricorrente Bicorgna Silvia e precisamente in II Fascia).

All'inizio di ogni anno accademico in base ai posti che si rendono disponibili nelle cattedre delle scuole statali il personale docente viene reclutato per l'inserimento in ruolo a mezzo stipula di contratto a tempo indeterminato per il 50% presso le graduatorie di merito e per il 50% presso le graduatorie ad esaurimento.

Nelle graduatorie di merito sono inseriti i docenti vincitori di concorso pubblico (l'ultimo concorso è stato indetto nel 2012).

Nelle graduatorie ad esaurimento sono inseriti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Sono graduatorie destinate ad esaurirsi in quanto non sono aperte a nuovi inserimenti (almeno nelle intenzioni iniziali del Legislatore in quanto si sono verificate numerose e significative deroghe).

Le graduatorie di istituto vengono aggiornate ogni tre anni e valgono su 20 scuole per ogni provincia. Si suddividono in tre fasce. La prima fascia si identifica con il docente inserito in GAE. La seconda fascia (dove si trova inserita la ricorrente) si identifica con i docenti che hanno

conseguito l'abilitazione all'insegnamento. La terza fascia si identifica con i docenti senza abilitazione in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.

Ai primi di settembre, dopo l'assegnazione delle cattedre agli iscritti in GAE con nomine al 31 Agosto per le cattedre di diritto dove non esiste un titolare oppure con nomina fino al 30 Giugno sulle cattedre di fatto dove esiste un titolare ma non può prendervi servizio per distacchi o altro motivo, le cattedre residuali vengono assegnate dai Dirigenti Scolastici ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto a partire dalla seconda fascia e via scorrendo fino alla terza fascia.

Da ultimo è intervenuto il Governo Renzi (L. 107.2015) che ha indetto un piano straordinario di assunzioni (circa 100000 assunzioni compresi coloro che si trovano nelle GAE) secondo cui gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento saranno comunque assunti entro la data del 15.9.2016 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residueranno e che così testualmente recita: **"a decorrere dall'1.9.2016, le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"**.

**In punto di falsa ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della Legge 169.2008. Violazione del principio di inderogabilità in pejus. Violazione art. 3 e 51 della Costituzione. Diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**

Premesso quanto sopra in ordine al sistema di reclutamento del personale fermandoci ad una lettura letterale dell'art. 5 bis della Legge 169.2008 il Miur non avrebbe potuto consentire l'inserimento in GAE se non a coloro che hanno frequentato e terminato il corso "SISS".

Il corso "SISS" è stato tuttavia abrogato prima che i suoi frequentanti potessero conseguire la specializzazione terminando il ciclo di lezioni.



Tuttavia il Ministero ha prescritto all'art. 6 comma 2 del D.M. 235.2014 che i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all'art. 3 e 15 del Decreto del Miur 10.09.2010 n. 249 così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D. M. 25.03.2013 n. 81 (PAS), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Secondo quindi le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 del D.M. 235 del 9 Aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal Miur sono due:

- 1) Iscrizione già con riserva in GAE (in ragione dell'iscrizione alle SISS);
- 2) Conseguimento del TFA o PAS (che hanno sostituito le SISS).

Si evidenzia tuttavia come la deroga operata con l'art. 6 comma 2 del D. M. 235.2014 non sia prevista da una normativa di rango primario in quanto l'Art. 5 bis della Legge 169.2008 prevede questa possibilità unicamente in favore di "coloro che hanno frequentato i corsi del 9° ciclo presso le scuole di specializzazione attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante".

La normativa non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo in GAE, ma solo la frequentazione dei corsi "SISS" ed il conseguimento del titolo "SISS" nelle more divenuto "TFA" o "PAS" dopo l'abolizione delle stesse "SISS".

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato Decreto rispetto alla normativa statutale (Art. 5 bis delle Legge 169/2008) che risulta ingiustamente derogata in pejus.

Al riguardo si evidenziano ripetuti interventi del Consiglio di Stato intervenuti sul punto dove si rappresenta che "considerato che ad una prima

sommatoria delibazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile di cui all'art. 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quelli facente capo agli stesse appellanti che vanno, nelle more del Giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento" (Consiglio di Stato Ord. N. 05514/14; Ord. N. 1106/15).

La pronuncia del Consiglio di Stato pone un evidente argomentazione in favore dell'equivalenza tra SISS e PAS in considerazione dell'ingiustificato depotenziamento nell'accesso alle graduatorie ad esaurimento operato dal D.M. 235.2014.

D'altro canto anche alla luce di un'interpretazione sistematica ex art. 3 della Costituzione se il PAS/TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS e, se la SISS permette ex art. 5 bis L. 169.2008 l'inserimento in GAE, anche l'abilitazione PAS e TFA devono permettere l'inserimento in GAE.

Qualunque altro limite interposto tra SISS e PAS/TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario che risulterebbe così derogata in pejus da una norma di rango secondario.

Il MIUR ha di fatto sostanzialmente disatteso l'art. 5 bis della Legge 169.2008 in quanto in ossequio alla norma avrebbe dovuto inserire in GAE unicamente i docenti che hanno conseguito il titolo "SISS" e pertanto nessuno in ragione dell'intervenuta abrogazione della "SISS" prima che sia giunto a termine il ciclo formativo (Art. 4 Ter D. L. 25.06.2008 n. 112).

In realtà il MIUR con il D.M. n. 235.2014, in aperto contrasto con la Legge 169.2008, ha

statuito che ai sensi dell'art. 6 comma 2 "i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo ... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo dalla data di scadenza della presentazione delle domande".

In conclusione è di palmare evidenza come la deroga prevista dal MIUR non sia affatto prevista dalla normativa di rango primario (Art. 5 bis L. n. 169/08) che concede tale diritto unicamente a chi completa il ciclo formativo della SISS.

Si palesa pertanto una violazione dell'art. 3 comma 2 Costituzione nel D.M. 235.2014 a firma del MIUR nella parte in cui non prevede il diritto dei frequentanti il PAS all'inserimento nelle graduatorie del GAE ed in particolare costituisce una violazione dell'art. 51 della Costituzione che prevede il principio dell'uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici.

Da ultimo si segnalano numerose pronunce sulla controversia in esame dei Tribunali di merito tra i quali il Tribunale di Terni (Provvedimento n. 2273 del giorno 08.07.2015 prontamente eseguito dal Miur - Ambito Territoriale di Terni) che ha previsto l'inserimento in GAE di un frequentante i PAS ed il Tribunale di Pordenone (Provvedimento favorevole ex art. 700 c.p.c. del 02.11.2015).

**IN PUNTO DI DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la Sentenza del 26.11.2014 (Caso Mascolo e altri) ha affermato che una successione di supplenze, anche se conforme alla normativa interna, è in aperto contrasto con l'accordo quadro europeo di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999; inoltre se l'immissione in ruolo è aleatoria manca una sanzione efficiente e dissuasiva all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.

In mancanza di una sanzione alla reiterazione dei contratti a tempo determinato è del tutto

giustificata la conversione in contratto a tempo indeterminato senza il ricorso ad un concorso pubblico.

Il sistema di reclutamento nella pubblica istruzione non pone nessuna norma efficiente e dissuasiva alla reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato al punto che ad oggi nel comparto "scuola pubblica" non costituisce un'eccezione ma la regola in aperto contrasto con la normativa comunitaria sul punto.

Considerato che l'abuso si rinviene nel tetto massimo di contratti a termine che superino i 36 mesi cumulativi ex art. 5 comma 4 bis del D. Lgs 06.09.2001 n. 368, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'autorità giudicante il limite di 36 mesi è stato già superato.

L'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs 368.2001 è conforme alla Direttiva 1999/70/CE ed appare pertanto inequivocabile la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la ricorrente e la pubblica amministrazione. In difetto si verificherebbe un'ingiustificata possibilità della pubblica amministrazione di reiterare contratti a termine senza alcuna condizione ostativa generando sacche di precariato all'interno della Pubblica Amministrazione.

Infatti non si può non rilevare come la prassi della reiterazione determini anche una situazione di ingiustificata disparità di trattamento all'interno della Pubblica Istruzione creando docenti di serie A e docenti di serie B.

In conclusione nella fattispecie in esame la Professoressa Bicorgna ha diritto alla costituzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla scorta della normativa comunitaria (Accordo Quadro Europeo Direttiva 1999/70/CE) e del diritto interno in ragione del superamento del tetto massimo previsto per i contratti a termine fissato in 36 mesi con diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal Gennaio del corrente anno.

**IN PUNTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA  
REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMPO DETERMINATO**



Nell'ipotesi non creduta in cui non venga riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE o comunque il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (in virtù degli approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26.11.2014) è evidente che la reiterazione di contratti a tempo indeterminato comporta un danno grave alla Professoressa Bicorgna Silvia.

Nel comparto scuola trovano applicazione i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 368/2001 col quale il legislatore ha trasposto la direttiva UE di recepimento dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999).

In forza di tale direttiva è precluso al legislatore nazionale il ricorso generalizzato e indiscriminato ai contratti a termine.

Se è vero che in linea teorica potrebbero individuarsi delle ragioni oggettive che potrebbero giustificare in particolari casi il ricorso al contratto a termine, è ugualmente vero che qualora tali ragioni (al di là della giustificazione formale) si rivelassero "non già provvisorie, ma permanenti e durevoli", si porrebbero in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'accordo europeo.

Nel caso del comparto scuola, risulta evidente che il ricorso a contratti a tempo determinato (ad esclusione di quelli relativi a supplenze temporanee) viene effettuato per esigenze niente affatto provvisorie ma stabili e durevoli nel tempo.

Si aggiunga che la disciplina che regola la materia (la legge n.124/1999 e i vari regolamenti attuativi succedutisi nel tempo) ha creato un sistema "privo della benché minima programmazione" che ha reso "durevole e permanente la provvisorietà", addirittura facendo "della provvisorietà la regola"; si è così realizzato un sistema caratterizzato "dal ripetuto ricorso alle assunzioni a termine, anche in relazione a posti che sono disponibili".



La legge 124/1999 prevede e consente assunzioni a tempo determinato in assenza di ragioni obiettive e non contiene alcuna disposizione idonea ad evitare abusi.

Pertanto, interpretando il diritto nazionale in modo compatibile con la direttiva europea (Corte di Giustizia, 5 ottobre 2004, c-397 e 403/01, Pfeiffer) deve ritenersi che le assunzioni a termine non possono protrarsi oltre i 36 mesi complessivi previsti dall'art. 5, comma 4-bis del D. Lgs. 368/2001.

Il danno sofferto dalla ricorrente è evidente considerando il danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente in ragione del miglior trattamento retributivo dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato (scatti di anzianità, copertura previdenziale e stipendio durante la pausa estiva con tutte i diritti di legge in ordine al TFR, permessi e ferie) nonché il danno non patrimoniale che la precarietà determina con maggiori difficoltà nel programmare la propria esistenza (contrarre un mutuo, comprare casa, fare figli o compiere altre scelte importanti di vita).

Per quanto rappresentato si chiede al Giudice adito la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo la misura ritenuta equa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.

**IN PUNTO ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - RICHIESTA DI EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS**

Come già precisato, nella fattispecie de quo, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento delle Amministrazioni resistenti che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'odierna ricorrente, in una situazione meritevole di tutela immediata.

La ricorrente non è presente nelle GAE per la classe di concorso A059 - Matematica e, pertanto, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato perdendo utili

occasioni di impiego, che cesseranno definitivamente, entro la data dell'1.7.2016 e comunque entro e non oltre l'1.9.2016.

In particolare, nelle more della decisione di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa, propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie stesse ed alle conseguenti immissioni in ruolo decorrenti dal prossimo anno scolastico (2016/2017), ed in particolare, per la ricorrente, dalla data dell'1.7.2016, in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui al governo Renzi (L. n. 107/2015), secondo cui gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento saranno comunque assunti entro la data del 15.9.2016 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residueranno e che così testualmente recita: **"a decorrere dall'1.9.2016, le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"**.

Pertanto, la ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, si troverebbe certamente esclusa dal piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2016/2017 dalla L. n. 107.2015, con conseguente pregiudizio gravissimo ed irreparabile in relazione alla possibilità di essere assunta di ruolo, a decorrere dall'1.7.2016, per l'insegnamento nella classe di concorso in cui è abilitata (Matematica A059) ovvero nelle scuole secondarie di Primo Grado.

In sostanza, la ricorrente, in assenza del chiesto provvedimento cautelare, dovrebbe attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, per richiedere l'inserimento nelle stesse, ed a quella data le suddette graduatorie **non saranno più attive** anche per possibile intervenuta **copertura di tutte le sedi disponibili** e per qualsiasi altro

provvedimento amministrativo che dovesse essere  
frattanto emanato con conseguente grave nocumento  
alla ricorrente.

E' chiaro ed evidente che la proposizione di  
un'azione ordinaria determinerebbe per la  
ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile  
con evidente perdita di quella che potrebbe essere  
l'ultima chance per ottenere l'agognato posto di  
lavoro in una sede più vicina alla propria  
residenza.

Si segnala che, al fine di evitare di arrecare i  
suddetti danni gravi ed irreparabili ai docenti,  
come la ricorrente, abilitati PAS e TFA, a seguito  
e in ottemperanza delle richiamate Ordinanze  
cautelari emesse sia dal Consiglio di Stato che  
dai Tribunali nazionali, lo stesso Ministero  
dell'Istruzione, sta procedendo all'inserimento a  
pieno titolo dei docenti abilitati PAS e TFA nelle  
graduatorie ad esaurimento.

Ciò in quanto il Consiglio di Stato, anche nelle  
ipotesi in cui ha ritenuto che "ad un primo esame  
la complessità delle questioni giuridiche  
proposte, con particolare riferimento alla  
questione relativa alla non omogeneità di  
trattamento con riguardo alle varie posizioni  
coinvolte esige un'approfondita valutazione che  
solo un esame della controversia nel merito può  
garantire", ha affermato che **"l'interesse delle  
parti appellanti va tutelato mediante l'ammissione  
con riserva nella graduatoria provinciale a  
esaurimento"** (V. Ordinanze n. 5878.2014; n.  
2530.2015) anche "ritenuto che in mancanza della  
misura cautelare monocratica si verificherebbe in  
capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile  
prima che gli stessi abbiano la possibilità di  
sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del  
collegio e che, pertanto, **nelle more della  
trattazione collegiale dell'istanza cautelare,  
occorre disporre in via provvisoria l'inserimento  
dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai  
fini della presentazione della domanda relativa  
alle procedure di assunzione"** (V. Decreto  
cautelare n. 3421.2015).

Per quanto sopra ricorrendo il fumus boni iuris (come specificato nei punti precedenti) ed il periculum in mora si chiede l'inserimento in GAE della ricorrente Bicorgna Silvia.

Alla luce delle considerazioni su esposte, la ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni:

**PREVIA DISAPPLICAZIONE:**

**A. Del D.M. MIUR n. 235.2014 e D.M. MIUR n. 81.2013 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Terni per le classi di concorso degli Istituti Secondari di Primo Grado "Scuola Media" in Matematica (A059) prevedendo tale presentazione solo in modalità web a pena di esclusione;**

**B. Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Terni, classi di concorso Istituto Secondario di Primo Grado Insegnamento in Matematica (A059), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente.**

**IN VIA CAUTELARE**

ex art. 669 bis e 700 c.p.c., inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

**- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda d'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Terni, classe di concorso Scuola Secondaria di Primo Grado, insegnamento in Matematica (A059), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea;**

**- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento**



nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla Legge 107.2015.

#### NEL MERITO

- 1) In via principale previa disapplicazione del D.M. Miur n. 235.2014 e n. 81.2013, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Terni, classi di concorso Scuola Secondaria di Primo Grado (A059), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107.2015.
- 2) In via subordinata accertata l'illegittima reiterazione del contratto di lavoro a tempo determinato per l'effetto condannare le amministrazioni convenute alla stabilizzazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento quanto a mensilità, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità.
- 3) In estremo subordine, in difetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1 e 2 che precedono, accertato il danno subito dalla ricorrente, condannare le amministrazioni convenute al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa ai sensi dell'art. 432 c.p.c..

In tutti i casi di cui sopra con condanna delle Amministrazioni convenute al rimborso del C.U., al pagamento del compenso professionale oltre al rimborso forfettario pari al 15%, IVA e Cassa forense come per legge.



**Ai fini delle notifica del presene ricorso ed del decreto di fissazione dell'udienza si promuove formale istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c**

premesse

- Che l'istante col presente Ricorso chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle GAE per la Scuola Secondaria di Primo Grado (A059-Insegnamento di Matematica);
  - Che il numero dei contro interessati necessari al fine di instaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti coloro che si vedrebbero scavalcare dalla Ricorrente nelle Graduatorie della Scuola Secondaria di Primo Grado;
  - Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia per il numero degli eventuali contro interessati sia per la difficoltà nel reperire i loro domicili;
  - Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
  - Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso e del Decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio.
- Tutto ciò premesso e considerato l'istante nella veste di cui sopra

**CHIEDE**

- 1) all'Ill. mo Giudice del Tribunale di Terni come per legge ai sensi del T.U. 30.10.1933 n. 1611 e R.D. n. 1612/1933 quanto al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ed all'Ufficio Provinciale di Terni, la notifica di n. 3 copie del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia in Via degli Uffici n. 14 Perugia (PG);
- 2) di voler autorizzare la notifica ai contro interessati tramite pubblicazione del Ricorso per intero con annesso provvedimento giudiziale

nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi e di conseguenza voglia ordinare al Miur di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione del Ricorso e del contestuale Decreto entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della notifica con deposito in cancelleria della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 dal primo adempimento.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e sconta il pagamento del Contributo Unificato nella misura di Euro 259,00 vertendo in materia lavoro.


Allegati come da separato indice.

Terni 18.02.2016

Avv. Ciuffoletti Daniele



TRIBUNALE DI TERNI  
Data: 18/02/2016  
N. 2.9 FEB. 2016  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Silvia Provenzano



## PROCURA

Con la presente io sottoscritta Bicorgna Silvia nata a Terni il 25.02.1981 ed ivi residente in Via Mola di Bernardo n. 22/E, C.F. BCRSLV81B65L117R, delego a rappresentarmi ed a difendermi tanto nella presente azione e procedura, tanto in quelle cautelari, di esecuzione forzata, quanto in tutte quelle eventuali di reclamo, opposizione e di appello in ogni loro fase e grado, l'Avv. Ciuffoletti Daniele e presso il suo studio in Terni, Viale G. Mazzini n. 29/L, eleggo domicilio ed a cui conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rappresentarmi per rendere il libero interrogatorio ex art. 183 c.p.c. quella di transigere, quella di chiamare in causa terzi; di conciliare e consentire alla conciliazione, di riscuotere somme e rilasciare quietanza trattenendo quanto di spettanza per l'attività professionale svolta anche in altre pratiche; di rinunciare agli atti del giudizio e di consentire alla cancellazione di formalità ipotecarie e di trascrizione; di farsi sostituire da altri professionisti nonché di compiere quanto altro occorrer possa ai fini del completamento e definizione dell'incarico affidatogli, con espressa preventiva mia ratifica di ogni suo atto od operato.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di esser stata resa edotta della complessità dell'incarico per cui conferisco il mandato nonché degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla conclusione del procedimento. Dichiaro di aver ricevuto la informativa di cui alla l. 675/96 e D. lgs 196/2003 ed autorizzo l'Avv. Ciuffoletti Daniele, gli avvocati di studio nonché i suoi collaboratori, domiciliatari e dipendenti al trattamento, uso e divulgazione dei dati personali e giudiziari e sensibili.

Terni il 18.02.2016

Professoressa Bicorgna Silvia

*Silvia Bicorgna*  
Visto per autentica

TRIBUNALE DI TERNI  
Deposito in Cancelleria  
Il 20 FEB 2016  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Silvia Provenzano

Avv. Ciuffoletti Daniele  
*Ciuffoletti D*